



# ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione - 85048 Rotonda (PZ)



*A 2 Bs  
ON LMO*

## Il Direttore

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
11 GEN 2016
Prot. N° 356

Rotonda, 11 gennaio 2016

Ai Comuni del Parco

Versante calabro e versante lucano

Loro sedi

A mezzo e\_mail

**Oggetto: trasmissione disciplina provvisoria delle attività di arrampicata ed alpinismo nel territorio del Parco Nazionale del Pollino .**

Con la determinazione dirigenziale n. 1 dell'8 gennaio 2016 sono state approvate le misure provvisorie per disciplinare lo svolgimento delle attività di arrampicata ed alpinismo nel territorio del Parco, al fine di rendere tale attività compatibili con le finalità di conservazione e preservazione proprie di un Ente gestore di un'area protetta.

Al fine di garantire la più ampia diffusione del documento "denominato *Disciplina Provvisoria delle attività di arrampicata nel territorio del Parco*", lo stesso si trasmette alle amministrazioni in indirizzo, con preghiera di disporre la pubblicazione all'albo on line per un periodo di 15 giorni. Il documento completo dei relativi allegati cartografici è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente Parco [www.parcopollino.gov.it](http://www.parcopollino.gov.it) alla sezione downloads\_regolamenti

Si porgono cordiali saluti .

F.to Il Direttore f.f.  
Giuseppe Milione

Allegato: documento "denominato *Disciplina Provvisoria delle attività di arrampicata nel territorio del Parco*



**ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO**

Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione - 85048 Rotonda (PZ)



## **Il Direttore**

### **DISCIPLINA PROVVISORIA DELLE ATTIVITÀ DI ARRAMPICATA ED ALPINISMO NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO – APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N1 DEL 08/01/2015**

#### **PREMESSA:**

La presente disciplina provvisoria, scaturita da un procedimento partecipato con tutti i soggetti interessati e portatori di interessi, ha la finalità di regolamentare l'espletamento da parte di enti, privati o gruppi organizzati delle attività di arrampicata ed alpinismo nel territorio del Parco Nazionale del Pollino.

L'Ente Parco Nazionale del Pollino ha tra le sue finalità principali la conservazione, per le generazioni presenti e future, del territorio, dell'ambiente, degli ecosistemi e del paesaggio del territorio del Parco atteso il loro elevato contenuto in biodiversità, valore ecologico, scientifico, storico e culturale.

Le attività di arrampicata e di alpinismo rappresentano, se praticate nella corretta maniera, uno dei modi migliori e privilegiati per la fruizione del Parco. Le stesse tuttavia vanno effettuate con le dovute attenzioni per l'ambiente nel quale si svolgono al fine della tutela e della conservazione di ecosistemi, habitat e specie all'interno del territorio del Parco

La crescita della presenza turistica nel territorio del Parco impone una razionalizzazione delle attività di arrampicata e di alpinismo, tenendo conto della necessità di limitare la pressione antropica su determinati luoghi, particolarmente in alcuni periodi dell'anno. Infatti le attività summenzionate sono potenzialmente suscettibili di generare e disturbo nei siti di presenza stabile ed ancor di più nei luoghi e nei periodi di nidificazione dell'avifauna, potendo provocare l'abbandono dei siti di nidificazione e l'allontanamento delle specie.

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 1 e all'art. 11, comma 2 lettera c) e comma 3 lettera a) ;

Visto il D.P.R. 15 novembre 1993 istitutivo del Parco Nazionale del Pollino ed in particolare l' art 3 comma 1) delle misure provvisorie di salvaguardia allo stesso allegate, il quale dispone che nell'area protetta vige il divieto di cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed **il disturbo** della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Tenuto conto degli obiettivi della Direttiva n.2009/147CE e della Direttiva n. 92/43/CEE e le previsioni dei relativi decreti attuativi.

Tenuto conto altresì dei risultati delle attività di monitoraggio poste in essere dall'ente delle specie di habitat rupicolo ed a rischio di estinzione, nonché degli specifici studi finalizzati ad individuare misure di tutela per la salvaguardia dei siti di particolare criticità

Tutto ciò premesso con il presente documento si dispone quanto segue.

#### **Par. 1 Definizioni**

1. Per arrampicata si intende l'attività su falesie e versanti tramite passaggi attrezzati in maniera permanente, anche parzialmente, di ogni difficoltà;
2. Non rientra nella definizione di arrampicata l'attività di scalata su massi e blocchi isolati non attrezzati (bouldering), max 10 m di altezza;
3. Per alpinismo si intende la percorrenza di pareti rocciose, glacializzate, innevate o ghiacciate seguendo itinerari non attrezzati in maniera permanente con l'ausilio di attrezzature e dispositivi alpinistici.

## **Par.2 Divieti Generali**

1. È vietato scavare la roccia per ricavare le prese nonché aggiungervi prese artificiali;
2. È vietato uscire dai sentieri nelle aree rocciose;
3. È vietato qualsiasi rumore e/o schiamazzo anche tramite l'utilizzo di radio, altoparlanti, etc. che possa turbare la fauna della montagna e gli altri alpinisti ed escursionisti;

## **Par.3 Disciplina generale**

1. Le attività di arrampicata ed alpinismo sono vietate nelle aree indicate nella cartografia allegata alla presente (Allegato I) ed in particolare: I.1 Civita, Loc. La Rasa; I.2 Timpa del Demanio, sinistra orografica del Torrente Raganello - in allegato rappresentata in tre elaborati: I.2.a Timpa del Demanio Sud, I.2.b Centro e I.2.c Nord, fatto salvo l'itinerario storico della "Via delle Capre"- ; I.3 Timpe S. Lorenzo, Cassano, Gole di Barile; I.4. Colloredo; I.5 Lao; I.6 Argentino; I.7 Valle del Rosa.
2. Fermo restando il divieto di arrampicata nelle aree indicate al precedente punto 1 del presente paragrafo, in zona A della zonizzazione del Piano per il Parco adottato dall'Ente ed in fase di approvazione alla Regione, le attività di arrampicata sono praticabili esclusivamente dal 1 settembre, fino al 31 dicembre (Allegato II).
3. Le attività di alpinismo sono vietate dal 1 gennaio al 31 agosto nelle pareti di cui alla cartografia allegata (Allegato III- Area sospensione temporanea alpinismo, Timpa Falconara)
4. Nei siti indicati ai punti precedenti vige altresì l'ulteriore divieto di attrezzatura permanente delle pareti;
5. Fatte salve le aree indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3 del presente paragrafo nel resto del territorio del parco le attività di arrampicata ed alpinismo sono consentite sulle vie esistenti ed in particolare quelle indicate nel **catasto dei sentieri dell'Ente Parco** e sulle vie che saranno identificate nell'ambito del **catasto delle vie di arrampicata ed alpinismo nel PNP** di cui al successivo par 4.;
6. Nell'intero territorio del parco, fermo restando i divieti di cui ai punti precedenti punti 1, 2 e 3 del presente paragrafo l'eventuale apertura di nuove vie e percorsi attrezzati è soggetta all'autorizzazione dell'Ente Parco, con le modalità indicate al successivo Paragrafo 5.
7. Ai frequentatori delle vie alpinistiche e di arrampicata è fatto obbligo di mantenere atteggiamenti eticamente accettabili nei confronti della natura, evitando rumorosità e disturbi nonché di mantenere la pulizia dei siti.
8. Nel territorio del Parco Nazionale del Pollino il Bouldering è liberamente praticabile

## **Par. 4. Catasto delle vie di arrampicata ed alpinismo nel PNP**

1. L'Ente Parco costituirà il catasto delle vie di Arrampicata ed Alpinismo del Parco Nazionale del Pollino a tal fine le Associazioni ed i Soggetti interessati dovranno indicare le vie ed "i percorsi esistenti", entro trenta giorni dall'approvazione della presente disciplina.

2. Resta inteso che nelle more della definizione del catasto le vie ed i percorsi che saranno indicati entro il termine suddetto, fatte salve quelle disposizioni di cui al punto 1, 2 e 3 del paragrafo 3 e le eventuali interdizioni di cui al paragrafo 6, costituiranno i percorsi di arrampicata e le vie di alpinismo di cui al punto 5 del precedente paragrafo ove tali attività potranno essere praticate.
3. Con la costituzione del catasto l'Ente Parco si riserva la possibilità di consentire o vietare le attività oggetto della presente disciplina anche su vie esistenti incluse nelle zone di cui ai punti 1,2 ,3 d e 5 del paragrafo 3.
4. Le vie di arrampicata ed alpinistiche del catasto, fatte salve le disposizioni di cui al punto 1, 2 e 3 del paragrafo 3 e le interdizioni di cui al paragrafo 6, sono liberamente percorribili nell'intero arco dell'anno.
5. Rientrano nel catasto anche le nuove vie alpinistiche o di arrampicata, autorizzate dall'Ente secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 5.

#### **Par. 5 Autorizzazioni per apertura nuove vie**

1. Nelle aree ove l'attività di arrampicata- alpinismo è consentita è necessario che i soggetti interessati, che intendano predisporre pareti attrezzate e vie di arrampicata/alpinistiche, richiedano l'autorizzazione all'Ente Parco;
2. La richiesta deve contenere:
  - a) rappresentazione cartografica del tracciato, almeno in scala 1:10:000
  - b) lunghezza, descrizione del percorso e delle modalità di avvicinamento/accesso
  - c) modalità di attrezzatura (n prese etc..)
  - d) relazione tecnico -descrittiva
3. In ordine alle modalità di attrezzatura di pareti e vie si dovranno tenere in conto le seguenti indicazioni:
  - i. Per il superamento delle difficoltà tecniche si possono utilizzare delle metodologie di assicurazione finalizzate a prevenire incidenti che compromettano l'incolumità personale, senza modificare l'ambiente.
  - ii. Oltre al materiale di assicurazione tradizionale possono essere utilizzati chiodi a espansione per l'attrezzatura delle soste. Per evitare danni alla roccia con le continue chiodature e schiodature; il numero di ancoraggi tra le soste deve restare limitato al minimo indispensabile.
  - iii. L'adattamento delle vie esistenti con le metodologie moderne per il mantenimento delle condizioni di sicurezza non deve comportare un deterioramento ambientale e paesaggistico, deve salvaguardare l'interesse sportivo, senza denaturare o sminuire l'aspetto e l'interesse storico delle vie.
  - iv. Gli itinerari sono attrezzati in maniera da ridurre al minimo il rischio di incidenti in caso di caduta che, per le difficoltà elevatissime che si cerca di superare, ha una elevata probabilità di verificarsi.
4. L'Ente Parco, verificata la mancanza di presupposti ostativi, procede al rilascio della autorizzazione entro 60 gg, in presenza di motivi ostativi rigetta la richiesta;

#### **Par. 6 Interdizioni**

1. L'Ente Parco può interdire, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, la frequentazione di alcune particolari aree per la conservazione di ecosistemi, habitat e specie, provvedendo, conseguentemente, anche alla chiusura di sentieri, piste e vie di arrampicata/alpinistiche esistenti, sulla base delle conoscenze a disposizione e/o studi specifici;
2. Tali interdizioni, che possono essere a tempo indeterminato o limitate nel tempo (ad esempio per il periodo riproduttivo di una o più specie), e sono formalizzate in speciali atti pubblicizzati completi di adeguata cartografia;

3. In tali atti può eventualmente essere considerata la possibilità di ingresso a turisti ( in numero limitato) esclusivamente se accompagnati da Guide Alpine o Accompagnatori di media montagna o da Referenti del Club Alpino italiano o Stranieri o da Guide Ufficiali ed esclusive del Parco Nazionale del Pollino previa autorizzazione dell'Ente Parco.

#### **Par 7 Esercitazioni del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico**

1. Le Associazioni del CNSAS riconosciute, ai sensi della L. 71/2001 e della L. 162/92, richiedono autorizzazione annuale, entro il 31 gennaio alle "esercitazioni del soccorso alpino italiano nel territorio del Parco";
2. Il CNSAS è tenuto a comunicare all'Ente Parco ed al CTA del CFS almeno 15 giorni prima dell'esercitazione il/i luogo/luoghi ed i percorsi dell'attività di addestramento;
3. L'Ente Parco comunica al CNSAS, almeno 5 giorni prima della data dell'esercitazione prevista, ove l'attività programmata risulti in contrasto con specifiche emergenze ambientali;
4. Qualora si verifichi la circostanza di cui al punto precedente, fermo restando l'obbligo di comunicazione, il CNSAS può individuare una area alternativa/altre aree alternative ove svolgere l'attività di addestramento.

L'osservanza della presente disciplina provvisoria delle attività di arrampicata ed alpinismo nel territorio del Parco Nazionale del Pollino è demandata al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Pollino del Corpo Forestale dello Stato.

Il compimento delle attività di arrampicata e alpinismo in violazione di quanto contenuto nella presente disciplina provvisoria ovvero la realizzazione di pareti attrezzate senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30, comma 2 della Legge 394/1991.

Il presente documento viene trasmesso al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per l'Ambiente di Rotonda ed ai comuni del territorio del Parco.

Il presente documento viene pubblicato altresì sul sito istituzionale dell'Ente Parco.

Il Direttore f.f.  
f.to Giuseppe Milione